



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Così composta:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Dott.ssa Patrizia Mannacio | Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa Maria Grazia Conti | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Assunta Marini | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n.ro 5670 /2014 R.G. posto in decisione all'udienza del 6.11.2019.

TRA

COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO

In persona del Sindaco pro tempore

elett.te dom.to presso lo studio dell' AVV. LE ROSE ANTONELLA VIA
CAVOUR 128/B ROMA e rappresentato e difeso dall'avv.to
TAMBURRINO GIUSEPPE in virtù di procura in atti.

IMPUGNANTE

E

MITICA DI RISI LORETO & C. SNC

In persona del leg. rapp.te Loreto Risi

elett.te dom.ta in presso lo studio dell'AVV.DI DOMENICA IDA VIA
SUSA 3 ROMA e rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti SACCO GIUSEPPE e RISI CARLO in virtù di procura in atti

IMPUGNATA-IMPUGNANTE INCIDENTALI

Conclusioni



COMUNE di SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO:

“ Voglia.....

- dichiarare nullo o, in subordine, annullare il lodo impugnato per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano;

- rigettare, poiché inammissibile e infondata, l'impugnazione incidentale proposta dalla Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c.;

in fase rescissoria, a riforma del lodo:

- respingere integralmente le domande avanzate al Collegio arbitrale dalla S.n.c. Mitica di Risi Loreto & C., ivi compresa la domanda di risoluzione del contratto per colpa del Comune di Sant'Ambrogio e di condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, oltre a ogni altra domanda proposta dalla detta Società, poiché inammissibili, improcedibili e infondate;

- accogliere la domanda riconvenzionale proposta al Collegio arbitrale dal Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 245/2009 per grave inadempimento della società appaltatrice Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c., con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, determinato in misura di €. 100.000,00, ovvero nella diversa misura che la Corte adita riterrà congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;

- condannare la Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. alla refusione in favore del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano delle spese sostenute per il giudizio arbitrale.”

MITICA di Risi Loreto & c. Snc:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza richiesta ed eccezione,

-In via preliminare,

per i motivi richiamati in narrativa accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'impugnazione proposta dal Comune di Sant'Ambrogio sul



Garigliano in persona del Sindaco pro tempore, per difetto di rappresentanza processuale e/o nullità e/o inefficacia del mandato ad litem;

-In subordine:

per i motivi richiamati in narrativa, in relazione a ciascuno motivo di appello spiegato dal Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano in persona del Sindaco pro tempore, accertarne e dichiararne l'inammissibilità ed in ogni caso la infondatezza, con integrale conferma dei capi del lodo ex adverso impugnati.

-In ogni caso:

in accoglimento della impugnazione incidentale del lodo per nullità ai sensi dell'art 829 comma 3 c.p.c. proposta dalla Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. in persona del l.r.p.t :

a) Accogliere il dedotto motivo di nullità e dichiarare nullo od annullare il lodo pronunciato in data 26-27.02.2014 dal collegio arbitrale costituito per la soluzione della controversia tra la Società Mitica di Risi Loreto & C. Snc e il Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, avente ad oggetto il contratto di concessione-appalto sottoscritto il 24.12.2009, rep. n. 245/2009, lodo deliberato a maggioranza con il dissenso dell'arbitro Prof. Avv. Giancarlo Sorrentino, depositato alla Camera arbitrale presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 27.2.2014, n. 18/14 Registro Lodi - per la parte in cui così dispone: "2) condanna il Comune di Sant' Ambrogio sul Garigliano al risarcimento in favore della Società Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. del danno emergente determinato in complessivi € 38.058,80 di cui: a) € 29.058,80 con gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, quale valore delle opere realizzate dalla Società in esecuzione del contratto; b) € 9.000,00 con gli interessi legali, dal dì della domanda al soddisfo corrispondenti ai canoni pagati;"(fase rescindente).Per l'effetto, confermato il lodo per il resto.

b) Condannare il Comune di Sant' Ambrogio sul Garigliano al risarcimento in favore della Società Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. del danno emergente determinato in complessivi € 74.689,86 di cui: a) € 65.689,86 con gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, quale valore delle opere



realizzate dalla Società in esecuzione del contratto; b) € 9.000,00 con gli interessi legali, dal di della domanda al soddisfo corrispondenti ai canoni pagati;” (fase rescissoria).

Con vittoria di spese del grado. “

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano ha impugnato , facendo contestuale istanza di sospensiva, il lodo depositato presso la Camera arbitrale istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 27.2.2014, n. 18/14 Registro Lodi, pronunciato, in data 26-27.02.2014 dal Collegio costituito per la soluzione della controversia tra la Società Mitica di Risi Loreto & C. Snc e il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, relativa al contratto di concessione-appalto sottoscritto il 24.12.2009, rep. n. 245/2009, in forza del quale la Società si era obbligata, dopo aver acquisito la disponibilità delle aree “*Colle Stramma*” e del campeggio in località “*Voto - Rio Corvo*” – a gestire e mantenere per quindici anni una serie di attività quali “*bar, ristorazione, campeggio, area picnic, campo bocce, maneggio*”; il tutto a far data da mesi sei dalla stipula e dietro versamento di un canone annuo di € 12.000,00.

La società concessionaria aveva introdotto il giudizio arbitrale perché fosse accertata “*in via principale la nullità del contratto per impossibilità o illiceità dell’oggetto; in via gradata l’avvenuta risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell’amministrazione appaltante; In ogni caso l’obbligo di quest’ultima di pagare le somme di € 62.000,00 a titolo di danno emergente e di € 32.000,00 per lucro cessante con contestuale condanna al pagamento delle spese del procedimento*” sull’assunto che il Comune fosse inadempiente per non avere messo a disposizione della società un bene utilizzabile per la presenza di materiale di scarico rinvenuto in occasione di lavori di manutenzione ordinaria, sia sull’area che sul sito ove era stata prevista la costruzione di un chiosco con cucina, di un parco giochi, e di una area pic-nic; e per la mancata rimozione, nonostante l’avvenuta segnalazione, di tale materiale.



Il Comune si era costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni, e, nel proporre domanda riconvenzionale, aveva così concluso;

“a) respingere la domanda proposta dalla Mitica di Risi Loreto e c. s.n.c. perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, le domande accessorie così come formulate, per danni e quant’altro, nulla escluso;

b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di S. Ambrogio sul Garigliano e per l’effetto:

1) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep. n.245/2009 per grave inadempimento della società appaltatrice;

2) conseguentemente determinare in misura non inferiore complessivamente ad € 100.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, se del caso anche mediante accertamento peritale, o stabilita in via equitativa, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti da parte del Comune, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino al soddisfo, con condanna della società attrice al relativo pagamento;

3) condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento arbitrale.”

Nel corso del giudizio, il Comune, con determinazione n. 349 del 25.11.2011, atteso il mancato pagamento del canone concessorio e l’esito negativo della diffida ad adempiere, aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto, ed incamerato la cauzione di € 76.000,00 a copertura dei danni subiti. L’ente, aveva quindi chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, ove la sua definizione fosse stata ritenuta dipendente dall’eventuale impugnativa della determina; e nel merito aveva confermato le precedenti conclusioni.

All’esito dell’istruttoria orale e dell’espletamento di consulenza di ufficio il Collegio arbitrale, con il lodo deliberato a maggioranza, con il dissenso dell’arbitro Giancarlo Sorrentino, così aveva definito il giudizio arbitrale:

“1) in accoglimento della domanda subordinata della Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. dichiara la risoluzione del contratto di concessione -appalto del 24.12.2009 rep. n. 2/09, per inadempimento del Comune di Sant’Ambrogio



sul Garigliano con effetto dal dì della domanda di arbitrato del 21.6.2011 e, per l'effetto, dispone che le aree oggetto di interventi previsti nel contratto ora richiamato con le opere in esse insistenti tornino nella piena disponibilità del Comune;

2) condanna il Comune di Sant' Ambrogio sul Garigliano al risarcimento in favore della Società Mitica di Risi Loreto & C. S.n.c. del danno emergente determinato in complessivi € 38.058,80 di cui:

a) € 29.058,80 con gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, quale valore delle opere realizzate dalla Società in esecuzione del contratto;

b) € 9.000,00 con gli interessi legali, dal dì della domanda al soddisfo corrispondenti ai canoni pagati;

3) rigetta ogni altra domanda avanzata dal Comune di Sant' Ambrogio sul Garigliano;

4) in forza del principio della soccombenza, condanna il Comune di Sant' Ambrogio sul Garigliano, previa compensazione della metà al pagamento, come da separata ordinanza:

a) delle competenze del Collegio arbitrale, oltre accessori di legge;

b) delle spettanze del Segretario del Collegio oltre accessori di legge;

c) delle spese della CTU come liquidate con separata ordinanza del 12.11.2012;

d) della somma dovuta alla Camera arbitrale ex art. 241, comma 9, D.Lgs. 263/2006 smi, e delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, comprensive di bolli;

e) delle spese di lite in favore della Mitica S.n.c., liquidate, detratte del 50%, in € 2.000,00 per competenze, oltre agli oneri accessori, ed € 100,00 per spese;

f) dispone che le obbligazioni sopra specificate dalla lettera a) alla lettera d) siano assistite dal vincolo della solidarietà tra le parti.

Il Comune, asserendo la nullità del lodo, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

Si è costituita la società Mitica la quale ha resistito all' impugnativa ed ha svolto impugnazione incidentale concludendo come in epigrafe.



Disattesa la richiesta di sospensiva, la Corte ha rinviato la causa per conclusioni, ed all'esito di un rinvio motivato dal carico del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa della società Mitica ha preliminarmente eccepito *“l'inammissibilità e/o nullità dell'appello per difetto di rappresentanza processuale”* in quanto il mandato a margine dell'impugnativa era stata conferita dal sindaco Biagio Del Greco all'avv.to Giuseppe Tamburrino in data 1.10.2014 -come desumibile dalla data apposta in calce all'impugnazione- nonostante in data 25.5.2014 si fossero svolte le elezioni comunali e nella carica di sindaco fosse subentrato Sergio Messorè; circostanza questa documentata dalla delibera di G.C. n. 27 del 18.6.2014. Con riguardo a tale preliminare eccezione la difesa del Comune è stata autorizzata, all'udienza di trattazione, a depositare documentazione volta a confutare l'assunto secondo cui la delega sarebbe stata conferita in data 1.10.2014.

In particolare è stata depositata nota prot. n. 2115/2014 datata 25.5.2014 consistente in un verbale di consegna all'avv.to Tamburrino, da parte del Sindaco in carica Biagio Del Greco, della delibera di conferimento di incarico e del mandato alle liti. In assenza di contestazione sulla veridicità dell'atto deve quindi ritenersi accertato che la procura venne conferita in detta data, ossia ben prima della proclamazione e dell'insediamento del nuovo sindaco.

Come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.11531/2009) è essenziale che la procura sia stata rilasciata da soggetto munito dei poteri di conferire mandato anteriormente alla notificazione dell'atto, mentre non rileva che al momento della proposizione dell'impugnazione il Sindaco sia persona fisica diversa da quello ha rilasciato la procura *“dovendo presumersi che il potere conferito nell'interesse del Comune resti integro nel suo esercizio, a prescindere dal mutamento della persona in carica.”*



L'eccezione, alla luce del principio espresso dalla S.C. è quindi infondata.

Tanto premesso va osservato in via preliminare, che all'impugnativa in esame va applicato l'art. 829 c.p.c. come modificato dal Dlgs n. 40/2006 che, innovando, profondamente il sistema dell'impugnazione del loro rituale, ammette l'impugnazione avanti al giudice d'appello per gli *errores in procedendo* tipizzati dal comma 1 dell'art. 829 c.p.c., nonché, se la legge o le parti lo prevedano, per gli *errores in iudicando*, cioè per ogni violazione o falsa applicazione delle norme che regolano quale contenuto deve assumere la decisione di merito degli arbitri. Al contrario nel precedente regime era previsto che il lodo fosse impugnabile se gli arbitri non avessero osservato le regole di diritto, salvo che le parti non li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Con la riforma la possibilità di fare valere, in sede di impugnazione per nullità gli errori di diritto nel merito della causa è, invece, del tutto eventuale in quanto deve essere prevista dalle parti.

È allora evidente che è fondamentale stabilire, in sede di impugnativa, quale sia la normativa applicabile.

Come affermato dalla S.C. a SS.UU (*cfr. Cass. n.9284/2016; conformi Cass. Sent. n. 17339/2017; Cass. Ord. n. 14352/2018*) “ *in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2 c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.* ”.



Nella specie la clausola è inserita nella convenzione sottoscritta in data 2412.2009, e pertanto va applicata la nuova disciplina - fortemente limitativa dei casi di impugnazione- non essendo, nella specie, prevista una diversa volontà delle parti.

Va ancora aggiunto che, come evidenziato sempre dalla S.C. (Cfr. Cass. Ord.n. 27321/2020) *“Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.”*

Tanto premesso si osserva sull'impugnazione principale ed incidentale.

L'Impugnazione principale

I MOTIVO-Violazione e falsa applicazione delle regole procedurali e di diritto inerenti alla controversia (artt. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006; art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F; art. 4, co. 1, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E).

Con tale doglianza si censura la decisione del Collegio arbitrale che – decidendo sulla *“domanda di intervenuta risoluzione del contratto in via amministrativa per grave inadempimento dell'appaltatore, disposta dal Comune con determinazione del Responsabile del Servizio n. 349 del 25.11.2001 formulata nella memoria di replica depositata il 15.12.11”* ha affermato che *“la determinazione n. 349/11 del responsabile del servizio del Comune deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini del decidere.”*

Il motivo si fonda sulla pretesa violazione dell'art. 4, comma 1, della l. 20-3-1865 n. 2248, Legge sul contenzioso amministrativo (All. E), (*“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio”*).

Il Collegio, sostiene la difesa del Comune, avrebbe dovuto tener conto dei caratteri dell'autoritatività e dell'efficacia della determinazione n 349/11, che avrebbe prodotto *ipso iure* la risoluzione del contratto oggetto del giudizio



arbitrale; ossia avrebbe dovuto valutarne, incidentalmente, la legittimità o meno; ed ove lo avesse esaminato avrebbe accertato la fondatezza degli addebiti del comune e limitarsi a riconoscere gli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, così come previsto dall'art.4 comma 1; mentre, di contro, si era limitato a ritenerlo irrilevante ai fini del decidere.

Precisato, in punto di mero fatto, che con la “*determina*” cui fa riferimento l'impugnante, esso Comune ha ritenuto di risolvere il contratto di appalto “*ai sensi dell'art. 1453 e s.s. del codice civile*”, e di incamerare la cauzione atteso l'esito negativo della diffida, diretta alla concessionaria, di pagare i canoni insoluti (il che esclude l'esercizio di un potere autoritativo), va osservato che nel motivo si elude di un qualsivoglia riferimento alla nullità di cui sarebbe affetto il lodo.

Al che consegue l'inammissibilità del motivo alla luce del su richiamato principio espresso dalla S.C. (Cfr. Cass. Ord.n. 27321/2020).

II MOTIVO- Violazione e falsa applicazione delle regole di diritto inerenti al merito della controversia (art. 1578 cod. civ.).

Nella doglianza controparte censura il Collegio laddove in sede di esame delle reciproche censure di inadempimento, dopo aver evocato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui occorre, ai fini della eventuale pronuncia di risoluzione, comparare il comportamento complessivo delle parti per stabilire la rilevanza dell'inadempimento e l'incidenza sul sinallagma contrattuale, in relazione ai rispettivi interessi, nonché valutare l'imputabilità del comportamento ritenuto rilevante, ha ritenuto che “*la condotta del Comune, o meglio le sue omissioni, hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, avuto riguardo sia al c.d. "canone eziologico" (riferito al nesso causale, esistente tra l'adempimento e la definitiva alterazione dell'equilibrio contrattuale) sia al c.d. "canone di adeguatezza" (ossia all'idoneità dell' inadempimento ad alterare il complessivo equilibrio contrattuale). Nel caso di specie l'inadempimento - mancata integrale disponibilità dell'area, assenza di iniziative volte a rimuovere tempestivamente i rifiuti, la "particolare incidenza" del loro impatto con riferimento alla tipologia dell'intervento -*



denotano un inadempimento di gravità tale da alterare irrimediabilmente l'originario "equilibrio" con conseguente sbilanciamento del sinallagma in danno della Società non senza evidenziare come del resto già detto - l'omesso intervento del Comune per rimuovere i rifiuti una volta che essi erano stati scoperti."

Il motivo, in quanto attinente al merito della pronunzia, è inammissibile, in quanto nella clausola compromissoria (Cfr. art. 17 della convenzione) non è contenuta alcuna pattuizione di deroga alla regola dell'inammissibilità di impugnazione per ragioni di merito.

III MOTIVO-Violazione e falsa applicazione delle regole di diritto inerenti al merito della controversia (artt. 1453 e 1463 c.c.).

Con la doglianza in esame, l'Ente impugnante censura la decisione collegiale laddove non avrebbe tenuto conto e non avrebbe adeguatamente comparato i comportamenti tenuti dalle parti nella fase esecutiva del contratto.

Segnatamente si duole che: *"l'inadempimento da parte del Comune rispetto agli obblighi derivanti dal contratto fosse di tale gravità da sbilanciare il rapporto sinallagmatico a danno dell'impresa concessionaria, ma nel compiere tale valutazione il Collegio ha ignorato o almeno non ha sufficientemente considerato:*

a) la buona fede da parte del Comune, il quale ignorava del tutto la presenza di materiali sull'area oggetto di concessione;

b) la ripetuta e costante disponibilità del Comune, manifestata anche in sede giudiziaria, ad intervenire per la risoluzione del problema insorto, purché l'impresa concessionaria adempisse ai propri obblighi previsti in contratto.

A sostegno del motivo si richiamano e si fanno propri i motivi del dissenso espresso in sede di decisione della controversia da parte dell'Arbitro Avv. Prof. Giancarlo Sorrentino, secondo cui : *"Il Comune ... ha sempre operato con lealtà, correttezza e buona fede sia prima che dopo il rinvenimento di rifiuti su parte (minima) della superficie data in concessione: sia tollerando gli oggettivi ritardi della concessionaria e concedendo la proroga richiesta per consentire (invano) il concreto avvio della gestione dei servizi nei tempi ai quali questa si era contrattualmente vincolata, sia ponendo in essere le*



attività necessarie alla identificazione e successiva rimozione dei rifiuti, poi non effettuata per la situazione di stallo che si è determinata tra le parti (e comunque mai specificamente richiesta dalla società, che ha anche sempre mantenuto la disponibilità dell'area).

Nel far presente che la sintetica descrizione delle posizioni delle parti contrattuali su delineata è coerente con le risultanze istruttorie, in particolare con gli esiti della consulenza tecnica acquisita in corso di causa, si evidenzia altresì che a termini di contratto (art. 4) la Società Mitica era sempre e comunque obbligata corrispondere i canoni annuali nei termini pattuiti.

In ragione di ciò, deve ritenersi certamente maturato a carico della Società medesima un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale per responsabilità e inadempimento della stessa.”

Anche tale motivo, evidentemente afferente al merito della decisione arbitrale, è, per quanto già precisato in ordine ai limiti dell'impugnazione del lodo, inammissibile.

IV MOTIVO- Violazione e falsa applicazione delle regole procedurali e di diritto inerenti alla controversia (art. 823, comma 2, n. 5) C.p.c., art. 829, comma 1, n. 12) c.p.c.).

Con tale motivo il lodo viene impugnato “*per omessa valutazione da parte del Collegio arbitrale dei comportamenti omissivi tenuti dalla Soc. Mitica.*”

Si sostiene che il lodo viola le suddette norme in quanto è del tutto privo di motivazione in merito al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale proposta dal Comune di S. Ambrogio, fondata sul mancato pagamento dei canoni, e sulla realizzazione di opere abusive sull'area oggetto di concessione. La violazione sarebbe rilevante sia sotto il profilo dell'assenza di motivazione (art. 829 comma 1 n.5) che sotto quello della mancata pronuncia su una domanda (art. 829 comma 1 n.12).

Va rilevato che nel corpo del lodo, il Collegio arbitrale, aveva dato atto della difesa del Comune che aveva sottolineato l'inadempimento della società concessionaria, sia sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di pagamento dei canoni, che sotto il profilo della realizzazione di manufatti



abusivi (cfr. pag. 10 del lodo); quindi nella parte di motivazione dedicata all'esame delle *“domande di risoluzione per inadempimento reciprocamente avanzate”*, dopo avere richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui nel caso di reciproche censure di inadempimento, occorre comparare il comportamento complessivo delle parti per stabilire quale sia la condotta inadempiente maggiormente rilevante, gli arbitri hanno affermato che *“ Nel caso di specie l'inadempimento (del comune - ndr)- mancata disponibilità dell'area, assenza di iniziative volta a rimuovere tempestivamente i rifiuti, la particolare incidenza del loro impatto con riferimento alla tipologia dell'intervento- denotano un inadempimento di gravità tale da alterare irrimediabilmente l'originario equilibrio con conseguente sbilanciamento del sinallagma in danno della società, non senza evidenziare – come già detto- l'omesso intervento del Comune per rimuovere i rifiuti una volta che essi sono stati scoperti. ”*

Il motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile.

Come affermato dalla S.C. (Cfr. Cass.n. 28218/2013; Cass.SS.UU. n. 24785/2008) dell'arbitrato, *l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.”*

Nel caso di specie il collegio ha motivato, per quanto sinteticamente, sul prevalente inadempimento del Comune, esprimendosi sulla domanda riconvenzionale: i vizi denunciati nel motivo sono quindi insussistenti.

L'impugnazione principale è, pertanto, inammissibile.

L'impugnazione incidentale

Con un unico motivo la società impugna il lodo ***ai sensi dell'Art 829 comma 3° c.p.c.-Violazione o falsa applicazione di norme di diritto applicabili al***



merito della controversia, per aver il Collegio Arbitrale, erroneamente e falsamente applicando gli art 1218, 1223, 1227 c.c., ed in ogni caso fraintendendone la portata applicativa, illegittimamente ridotto il risarcimento del danno emergente in favore della società Mitica snc .

La parte di motivazione viziata sarebbe quella in cui il Collegio ha affermato *“in applicazione dei principi sanciti dall' art. 1218 c.c., ritiene il Collegio dover temperare gli aspetti risarcitori in ragione della originaria incolpevolezza del Comune in relazione all' evento "rinvenimento di rifiuti": sicchè solo la sua prolungata inerzia ha fatto insorgere un profilo di responsabilità patrimoniale che perciò stesso deve limitarsi a considerare il solo danno emergente subito dalla Società e ciò nella misura accertata dal CTU consistente nella entità del costo complessivo delle opere da essa realizzate -che restano nella piena ed esclusiva proprietà del Comune- e nella restituzione dei canoni versati. Il detto CTU ha fissato in €. 29.058,80 + IVA il valore di dette opere cui va aggiunto il diritto della Società alla restituzione della somma di €. 9.000,00 corrispondente ai canoni da essa versati nel rispetto di quanto contrattualmente convenuto. Su queste somme sono dovuti gli interessi legali dal dì dell'inadempimento che il Collegio ritiene individuare alla del 15 a distanza di sei mesi dalla avvenuta denuncia del rinvenimento dei rifiuti, al soddisfo”.* (pag 28 lodo)

Il Collegio, in applicazione dell'art 1218 c.c., pur riconoscendo il diritto al risarcimento del danno ha ridotto l'importo richiesto in domanda, di euro 65.689,86 alla minor somma di €. 29.058,80 + IVA, corrispondente al valore di mercato complessivo delle opere quale stimato dal CTU Ing. Vano e ciò *“in ragione della originaria incolpevolezza del Comune in relazione all' evento "rinvenimento di rifiuti”.*

Ad avviso della società l'errore di diritto in cui è incorso il Collegio nell'applicazione della norma sarebbe palese, ed investirebbe due distinti profili: l'an della disposta riduzione del risarcimento del danno emergente ed il *quantum* della statuita riduzione.

Il motivo afferisce, come del resto desumibile dallo stesso titolo attribuitogli dall'impugnante, al merito; esso è quindi inammissibile non essendo



rinvenibile nella clausola compromissoria inserita nella convenzione, alcuna deroga al principio per cui, a seguito della novella del 2006, non è consentita l'impugnazione del lodo per motivi di diritto attinenti al merito.

Anche l'impugnazione incidentale è, quindi, inammissibile.

La reciproca soccombenza rende ragione della declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.

Infine va rilevato che il giudizio è stato introdotto in data successiva al 30.1.2013, e pertanto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, che della società Mitica di Risi Loreto & c. S.n.c., dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale del Lodo Arbitrale depositato in data 27.2.2014 presso la Camera Arbitrale istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, n.18/14 Registro Lodi così decide:

- dichiara inammissibile sia l'impugnazione principale che quella incidentale;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, che della società Mitica di Risi Loreto 6 c S.n.c., dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.12.2020

Il Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Mannacio

